



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis
Publicato il decreto integrativo e correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Covid-19: Nuovo DPCM del 3 novembre 2020

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Responsabilità contrattuale per l'amministratore in caso di violazione degli obblighi di diligenza
Ammissibilità dell'azione revocatoria del trust istituito per l'ordinata liquidazione del patrimonio
Contratto di leasing: gratuito nel caso di interessi usurari
La sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti ai sensi del
D.lgs. 231/2001

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

I patti parasociali conclusi dall'azionista di maggioranza con terzi non vincolano la società

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis

Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. "Decreto Ristori bis") recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologia da Covid-19. In particolare, tra le numerose misure di sostegno economico introdotte dal Decreto Ristori bis si segnala: i) l'ampliamento delle categorie di imprese beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "Decreto Ristori"); ii) l'istituzione di un fondo per nuovi contributi, a copertura delle attività economiche che potrebbero venire interessate da future misure restrittive regionali; iii) nuovi contributi economici per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari; iv) un credito d'imposta sugli affitti commerciali per le imprese che operano nelle aree territoriali caratterizzate da uno scenario di massima gravità; v) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA, per il mese di novembre per i soggetti che esercitano una delle attività economiche colpite dalle misure restrittive; vi) la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre per le imprese che operano nelle regioni classificate come zone gialle e per i mesi di novembre e dicembre per le imprese che operano nelle regioni classificate come zone arancioni e rosse.

[torna su](#)

Publicato il decreto integrativo e correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, con il quale sono state introdotte alcune disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20/2019.

In particolare, le principali novità introdotte dal decreto hanno ad oggetto:

- la nozione di crisi, laddove viene sostituita all'espressione "difficoltà, quella di "squilibrio", più corretta secondo i parametri aziendalistici;
- la nozione di gruppo di imprese, laddove viene precisato che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali. Vengono inoltre ridefinite le "misure protettive" del patrimonio del debitore;
- le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento, laddove viene riformulato il disposto letterale della norma in modo da renderlo più chiaro;
- l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB, considerato che tali società, pur non rientrando formalmente nella definizione di "società quotate in un mercato regolamentato", sono, al pari di queste, soggette ad obblighi di trasparenza e di comunicazione scarsamente compatibili con una gestione, seppur riservata, della segnalazione e della convocazione dinanzi all'OCRI.
- la funzione degli indici, laddove viene sostituita all'espressione "sostenibilità" dei debiti quella di "non sostenibilità" ed all'espressione "adeguatezza" quella di "inadeguatezza", posto che l'obiettivo è quello di intercettare "l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate" (ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera a) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale;
- la designazione dei componenti dell'OCRI, laddove vengono introdotte modalità più rigorose.

Il decreto in oggetto entrerà in vigore in concomitanza con l'entrata in vigore del codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, ossia il 1° settembre 2021. Tuttavia, entreranno in vigore già dal 20 novembre 2020 alcune norme relative all'istituzione degli adeguati assetti organizzativi societari e alla regolamentazione dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure.

[torna su](#)

Covid-19: Nuovo DPCM del 3 novembre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il decreto in oggetto, operando una suddivisione del territorio nazionale in tre fasce territoriali corrispondenti a differenti livelli di criticità della crisi epidemiologica nelle Regioni (gialle, arancioni e rosse), ha introdotto un sistema in cui, a fianco alle misure di sicurezza generali ed applicabili su tutto il territorio nazionale, vengono previste misure gradualizzate, specifiche e più stringenti, per le aree territoriali maggiormente colpite dagli effetti della diffusione del virus Covid-19 (arancioni e rosse). Le nuove disposizioni, abrogando quanto disposto dal precedente DPCM del 24 ottobre 2020, troveranno applicazione dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.

[torna su](#)

Responsabilità contrattuale per l'amministratore in caso di violazione degli obblighi di diligenza

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 9 novembre 2020, n. 25056

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che in relazione alla mancata osservanza da parte di un amministratore dell'obbligo di diligenza, la società che agisce in giudizio non deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali è possibile asserire la violazione del predetto dovere, definito dall'art. 2392 del codice civile, essendo sufficiente la semplice dimostrazione della sussistenza delle violazioni ed del nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete dunque all'amministratore chiamato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti - consistenti in cautele, informazioni, verifiche - che siano idonei ad escludere la sua responsabilità. In particolare, la Suprema Corte, ha preliminarmente chiarito che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore non può mai investire le scelte di gestione, anche se queste presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, anche la violazione dell'obbligo di diligenza deve essere considerata quale elemento idoneo e sufficiente a rilevare la responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Ragionando diversamente, infatti, l'amministratore sarebbe totalmente dispensato dall'onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso, in deroga alla regola posta dall'art. 1218 c.c. e l'attore, a fronte dell'inadempimento del debitore, sarebbe tenuto a dare la positiva dimostrazione di tutte le circostanze, dal numero potenzialmente indefinito, idonee a comprovare le condotte negligenti.

[torna su](#)

Ammissibilità dell'azione revocatoria del trust istituito per l'ordinata liquidazione del patrimonio

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 9 novembre 2020, n. 24986

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato la possibilità di sottoporre ad azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 del codice civile, la costituzione da parte della società debitrice di un *trust* finalizzato a garantire ai creditori un'ordinata ed equa liquidazione, qualora gli atti caratterizzanti l'istituto del *trust*, ossia la segregazione del patrimonio del debitore e la costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio separato rispetto a quello del debitore, non risultino idonei ad assolvere l'obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale che grava sul debitore ex art. 2740 del codice civile. Sul punto, ad avviso della Suprema Corte, le dichiarate finalità garantiste del *trust* relative alla ripartizione del patrimonio non erano supportate da adeguati presidi in merito alla corretta gestione del procedimento liquidatorio del patrimonio, nel caso concreto affidata alla stessa società debitrice in qualità sia di *trustee* che di *settlor*, nonché da possibili poteri di intervento dei creditori e dal loro coinvolgimento nella gestione del procedimento liquidatorio.

[torna su](#)

Contratto di leasing: gratuito nel caso di interessi usurari

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 9 novembre 2020, n. 24992

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha confermato la totale gratuità del contratto di *leasing* nel solo caso in cui lo stesso contenga interessi, sia moratori che corrispettivi, eccedenti la soglia dell'usura, ai sensi dell'art. 1815 del codice civile. La Suprema Corte ha spiegato, infatti, che il legislatore attraverso il citato art. 1815 ha previsto una ipotesi di nullità parziale del contratto, che colpendo esclusivamente la clausola relativa alla corresponsione di interessi usurari, non investe l'intera conformazione dell'accordo negoziale, che di conseguenza mantiene la propria natura onerosa. In particolare, la Corte, dopo aver fatto un *excursus* delle più recenti pronunce in materia di usurarietà degli interessi, ha confermato che deve essere dichiarata nulla la clausola relativa agli interessi corrispettivi se il carattere usurario riguarda questi e, allo stesso modo, dichiarata nulla quella relativa agli interessi moratori quando sono quest'ultimi ad eccedere il tasso soglia, mentre in nessun caso la nullità dell'una tipologia di interessi può travolgere di per sé solo anche l'altra tipologia di interessi. Pertanto, nei soli casi in cui entrambi i tipi di interesse siano usurari, tutte le clausole relative agli interessi cadono nella nullità disposta dal predetto art. 1815, rendendo di fatto il negozio gratuito quanto agli interessi.

[torna su.](#)

La sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001

Corte di Cassazione – III Sezione Penale – Sentenza del 23 settembre 2020, n. 30305

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato l'inapplicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento della responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, a causa della natura amministrativa della responsabilità dell'ente discendente dalla commissione di un reato, in vantaggio o a favore dell'ente stesso, tra quelli contenuti all'interno dell'elenco dei reati presupposto, non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale. Nel caso di specie l'ente impugnava l'ordinanza del Tribunale di rigetto della richiesta di correzione della sentenza di condanna in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione, oltre ad enunciare la predetta inapplicabilità dell'istituto, dichiara inammissibile il ricorso poiché la richiesta di correzione della sentenza realizzerebbe, nella fattispecie, una modifica rilevante e significativamente innovativa del contenuto della decisione di merito.

[torna su.](#)

I patti parasociali conclusi dall'azionista di maggioranza con terzi non vincolano la società

Tribunale di Napoli – Sentenza del 8 ottobre 2020, n. 6438

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento, ha stabilito che il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società (a sua volta socia della società target, cioè oggetto del patto parasociale medesimo) è idoneo a vincolare esclusivamente il singolo socio, non avendo quest'ultimo, salvo specifico mandato conferitogli, il potere di spendita del nome della società di cui è socio. Nel caso in questione, il Tribunale di Napoli, nonostante abbia chiarito che i patti parasociali possono validamente contenere impegni assunti da terzi esterni alla società target (nel caso di specie, il socio di maggioranza della società socia della target), sempreché l'oggetto del patto sia l'assunzione di obbligazioni in relazione all'esercizio dei diritti sociali all'interno della società target medesima, ha dichiarato la risoluzione del patto parasociale per inadempimento del singolo socio che con la sottoscrizione del patto parasociale aveva assunto determinati impegni in proprio non onorati, liberando, invece, la società di cui questi era socio di maggioranza alla quale - non avendo quest'ultima sottoscritto il patto parasociale mediante soggetto munito di rappresentanza e quindi legittimato a farlo (non essendo tale il socio di maggioranza) - il patto parasociale non era quindi opponibile.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it